

FINANZA AGEVOLATA

Credito d'imposta Mezzogiorno: finanziabilità dei software di Golden Group - Ufficio Tecnico



La **Legge n. 208** del 28/12/2015 ha istituito un **credito di imposta** a favore delle imprese che, nel periodo di validità dell'agevolazione che decorre dal 01/01/2016 e ad oggi è stato prorogato fino al 31/12/2022, effettuano l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale** e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo**.

Il **credito di imposta è riconosciuto** nel rispetto dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal **Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014** e in particolare dall'**art. 14 che disciplina gli Aiuti a finalità regionale agli investimenti**.

L'ammissibilità delle spese in linea di massima è condizionata all'osservanza dei seguenti requisiti: 1) riconducibilità ad un **investimento iniziale** come definito dal Regolamento di esenzione 651/14; 2) **strumentalità rispetto all'attività da svolgere**; 3) novità (**bene nuovo di fabbrica**); 4) **classificazione in bilancio alle voci B.II.2 (Impianti e macchinari) e B.II.3 (Attrezzature industriali e commerciali)**.

Le [circolari n. 34/E del 3 agosto 2016](#) e [n. 12/E del 13 aprile 2017](#), interpretative della richiamata disciplina agevolativa, non fanno alcun riferimento all'ammissibilità delle spese per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali o di software applicativi. In particolare, la circolare n. 34/E richiamando il comma 99 della L. 208/2015 precisa che "*pertanto, risultano agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie*".

Una lettura poco approfondita del complesso di norme e circolari che disciplina il regime di aiuto in oggetto, pertanto, **porterebbe ad escludere** la possibilità di agevolare beni immateriali ed in particolare i software. Tuttavia, il rigo B26 della "Sezione III – Elenco beni strumentali" del modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per investimenti nel

Mezzogiorno approvato dall'Agenzia delle Entrate **riporta** *“Hardware e **software**, anche basati su piattaforme cloud computing, [...]”*.

I righe dal B24 al B28 individuano gli **“investimenti innovativi”**, richiamati anche nell'allegato 1 del DM 23 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, che costituiscono criterio di priorità per il cofinanziamento dei progetti, già autorizzati a fruire del credito d'imposta Mezzogiorno, con risorse comunitaria a valere sul PON Competitività (per il MISE) o sul POR FESR 2014/2020 (per le Regioni). La normativa, infatti, prevede che una parte dei progetti presentati e già autorizzati dall'Agenzia delle Entrate siano selezionati a seguito di istruttoria formale dal Ministero dello Sviluppo Economico ovvero dalle Regioni per essere cofinanziati con risorse comunitaria.

Inoltre, è precisato che per i progetti che non abbiano superato positivamente l'istruttoria formale prevista ai fini del cofinanziamento, resta comunque ferma l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a valere su risorse nazionali.

A ben vedere, se i software sono compresi nell'elenco dei beni strumentali di cui alla sezione III del modello, seppure nell'ambito dei progetti innovativi, e se rientrano nei progetti autorizzati alla fruizione dall'Agenzia delle Entrate prima dell'istruttoria che valuta la finanziabilità con risorse comunitarie e anche nel caso in cui tale istruttoria non si concluda positivamente l'autorizzazione alla fruizione permane, non si può che concludere che i software rientrino tra le spese ammissibili dell'agevolazione in oggetto e questo indipendentemente dal rispetto dei requisiti previsti per i progetti cofinanziati con risorse comunitarie.

Sulla base di tale evidenza, la società Golden Group ha presentato apposito interpello all'**Agenzia delle Entrate**, che con **risposta all'interpello n. 909-1274/2020** ha **confermato** l'interpretazione data, confermando **l'ammissibilità dei software applicativi al credito d'imposta Mezzogiorno**.

In particolare, dal punto di vista normativo la [circolare n. 34/E del 3 agosto 2016](#), che costituisce il principale riferimento interpretativo della normativa, non fa alcun riferimento all'ammissibilità delle spese per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali o di software applicativi, tuttavia *“rinvia, per quanto compatibile e per quanto in questa sede non espressamente trattato, alle istruzioni impartite con la circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008, in relazione all'analogo credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate (Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)”*. La detta [circolare n. 38/E/2008](#) al paragrafo 1.5 – Oggetto dell'Agevolazione **definisce agevolabili esclusivamente beni, materiali ed immateriali ammortizzabili**, a norma degli [articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR](#). Nell'ambito dei beni agevolabili include: - **programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa**, limitatamente alle piccole e medie imprese.

Con specifico riferimento **all'ammissibilità all'agevolazione dei beni immateriali** la detta

circolare definisce i **seguenti requisiti**:

- 1) devono essere utilizzate esclusivamente presso la struttura produttiva beneficiaria degli aiuti,**
- 2) deve trattarsi di beni ammortizzabili ai sensi dell'[articolo 103 del TUIR](#),**
- 3) devono essere acquistati a prezzi di mercato da terzi,**
- 4) figurare nell'attivo dell'impresa,**
- 5) permanere nella struttura produttiva beneficiaria degli aiuti per un periodo di almeno cinque anni.**

Le suddette condizioni sono volte ad assicurare che gli attivi immateriali restino legati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e sono **le stesse condizioni richiamate nell'art. 14 del regolamento di esenzione n. 651/2014** ai fini dell'ammissibilità dei costi d'investimento in attivi immateriali.

Inoltre, con specifico riferimento ai software la [circolare 38/E/2018](#) precisa i seguenti ulteriori due requisiti:

- 6) si deve trattare di una PMI** e dunque non sono agevolabili i software per le grandi imprese;
- 7) si deve trattare di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa riferibili a "trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche"** e dunque sono esclusi software prodotti internamente.

Il rispetto dei **7 requisiti, 5 relativi ai beni immateriali e 2 specifici per i software, determina l'ammissibilità** della spesa alla fruizione del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, e questo indipendentemente dal fatto che tali programmi informatici rientrino nell'elenco previsto per gli investimenti innovativi o nell'elenco dei software industria 4.0. Nella risposta all'interpello l'Agenzia delle Entrate, infatti, conferma che il **rispetto di detti requisiti è condizione indispensabile e sufficiente** ai fini dell'accesso alle agevolazioni e conclude affermando: *"si è del parere che qualora l'investimento oggetto dell'istanza sia conforme alle indicazioni sopra espresse, lo stesso potrà accedere alla agevolazione in esame"*.

Se si vuole applicare questa misura, prevenendo la stessa molteplici aspetti da considerare, è opportuno affidarsi ad un professionista per l'analisi che deve essere fatta.